



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 135 del 21 febbraio 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, DELLA CASA, COLAROSSO, SIMEONI,
CAPOLEI, NERI e TRIPODI**

INTERVENTI PER VALORIZZARE E SOSTENERE LA GENITORIALITÀ

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA



Proposta di legge regionale concernente:

“Interventi per valorizzare e sostenere la genitorialità”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 20/02/2024 13:52:15

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 20/02/2024 14:13:09

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 20/02/2024 14:35:25

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 20/02/2024 15:02:23

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 21/02/2024 12:13:01

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 21/02/2024 09:54:34

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 21/02/2024 12:33:22

RELAZIONE

La presente proposta di legge, nel rispetto delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute, in conformità delle disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 2016 (sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), riconoscendo l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori, promuove:

- interventi per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nella famiglia di origine;
- interventi per mantenere il rapporto con entrambi i genitori in caso di separazione;
- l'istituzione dei Centri a sostegno della genitorialità;
- concessione di contributi ai comuni per campagne d'informazione e sensibilizzazione;

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

l'articolo 1 – Definisce le finalità e l'oggetto della presente proposta.

l'articolo 2 – Disciplina gli interventi per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nella famiglia di origine.

l'articolo 3 – Disciplina gli interventi per mantenere il rapporto con entrambi i genitori in caso di separazione.

l'articolo 4 – Promuove l'istituzione di Centri a sostegno della genitorialità.

l'articolo 5 – Disciplina l'erogazione di contributi ai comuni per le campagne di informazione e sensibilizzazione su temi e aspetti connessi alla genitorialità.

l'articolo 6 – Disciplina la norma finanziaria. La somma di Euro 50.000,00 messa a disposizione per la presente proposta di legge è tesa a finanziare gli interventi di cui all'articolo 5. Gli altri interventi sono finanziati dalla legge regione 11/2016. La presente proposta di legge è quindi tesa a valorizzare e sostenere la genitorialità al fine di tutelare e garantire al minore (nelle diverse fasi della sua crescita psicofisica) un rapporto equilibrato, continuativo e sereno con entrambi i genitori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e a quelli nati all'interno delle situazioni giuridiche disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche;

l'articolo 7 – disciplina l'entrata in vigore.

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute e in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, valorizza e sostiene la genitorialità nelle sue diverse funzioni ed espressioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge prevede interventi per:

a) prevenire l'abbandono e consentire al minore, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche, di essere educato nell'ambito della famiglia d'origine.

b) garantire al minore il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e a quelli nati all'interno delle situazioni giuridiche disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, riconoscendo l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori.

Art. 2

(Interventi per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nella famiglia di origine)

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), la Regione promuove interventi finalizzati a:

- a) prevenire l'allontanamento mediante il sostegno della genitorialità;
- b) coinvolgere le reti familiari fino al quarto grado di parentela;
- c) progettare azioni innovative nel settore dell'accoglienza familiare e della vicinanza solidale;
- d) contenere i periodi di inserimento nelle strutture individuate ai sensi della l. 184/1983, nell'interesse esclusivo dei minori;
- f) promuovere, anche in collaborazione con enti e associazioni, progetti sperimentali e percorsi di aiuto per la famiglia di origine al fine di favorire, nel più breve tempo possibile, il rientro del minore nella medesima famiglia, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari o parentali.

2. La Regione, attraverso il sistema integrato degli interventi e servizi sociali di cui alla l.r. 11/2016 e nell'ambito della relativa programmazione, provvede, altresì, a:

- a) sostenere i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'allontanamento e di consentire al minore di essere educato nella famiglia di origine;
- b) promuovere protocolli di intesa, senza oneri a carico della Regione, tra enti locali, istituzioni e ogni altro soggetto operante nella mediazione familiare e nella tutela dei minori e delle famiglie, al fine di realizzare reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
- c) sostenere le azioni per prevenire l'allontanamento;
- d) mantenere i rapporti con le autorità giudiziarie competenti al fine di promuovere adeguate modalità di raccordo con i soggetti del sistema integrato degli interventi e servizi sociali di cui alla l.r. 11/2016;
- e) promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori coinvolti a vario titolo nella cura e tutela dei minori e delle famiglie;
- f) programmare cicli di formazione periodica che coinvolgono le famiglie affidatarie e le famiglie d'origine, anche sulle specificità interculturali, nonché tutti coloro che, oltre ai servizi, possono monitorare le condizioni di crescita del minore, accompagnare, orientare ed eventualmente segnalare le situazioni di disagio;
- g) prevedere strumenti e metodi di progettazione congiunta, monitoraggio e verifica periodica fra gli operatori socio-sanitari coinvolti nel progetto, le famiglie e il minore, anche mediante incontri e raccordi tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.

Art. 3

(Interventi per mantenere il rapporto con entrambi i genitori in caso di separazione)

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), ferme restando le misure di cui alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche, la Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti, promuove, periodicamente, nei confronti dei soggetti del Sistema integrato di cui alla l.r. 11/2016 una adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
2. In attuazione della disposizione di cui al comma 1, le comunicazioni della Regione e delle aziende sanitarie locali relative a situazioni o interventi riguardanti i figli minori, su richiesta di uno dei genitori, comunicata anche all'altro, sono trasmesse ad entrambi, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nonché in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
3. La richiesta del genitore di cui al comma 1 è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il genitore comunica, con le medesime modalità, le eventuali modifiche al medesimo provvedimento.
4. La Regione promuove, altresì, la stipula di protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali finalizzati a trasmettere ad entrambi i genitori, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nonché in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, le comunicazioni e le informazioni di propria competenza relative a situazioni o interventi riguardanti i propri figli minori.
5. Ai fini di cui all'articolo 1, le associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) nonché gli enti del Terzo settore che svolgono, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, possono, su richiesta di uno dei genitori comunicata anche all'altro, trasmettere ad entrambi i genitori, secondo modalità definite dai medesimi ordinamenti, le informazioni e le comunicazioni relative alle attività sportiva, ricreativa e culturale svolte dai propri figli, in coerenza con i provvedimenti emessi



dall'autorità giudiziaria e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, altresì, per gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato e le parrocchie che, attraverso le attività di oratorio o attività simili, svolgono, ai sensi della legge regionale 13 giugno 2001 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche, la funzione educativa, aggregativa e sociale.

Art. 4

(Centri a sostegno della genitorialità)

1. La Regione promuove, nell'ambito dell'organizzazione e programmazione del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla l.r. 11/2016, in collaborazione con i soggetti del Sistema integrato previsti dalla medesima legge regionale e in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione dei Centri a sostegno della genitorialità, al fine di organizzare e sostenere le attività di aggregazione, formazione ed educazione alla genitorialità, favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, le iniziative sociali e di mutuo aiuto nonché la divulgazione e conoscenza dei servizi offerti sul territorio dagli enti competenti a favore dei minori e dei genitori.

2. I Centri a sostegno della genitorialità svolgono, in particolare, le seguenti attività:

a) promuovono e sviluppano interventi e servizi innovativi a sostegno della genitorialità e della cura dei legami;

b) promuovono il ruolo attivo dei genitori nella società, soprattutto mediante azioni in ambito scolastico;

c) orientano e informano sui diritti e servizi previsti dalla normativa vigente;

d) offrono attività di consulenza, di prevenzione delle situazioni di vulnerabilità e di disagio familiare, in coordinamento con i consultori familiari, le aziende sanitari locali e il sistema scolastico, nel rispetto delle reciproche competenze;

e) favoriscono e incentivano la collaborazione con gli Enti del terzo settore di cui all'articolo 39 della l.r. 11/2016, anche attraverso la creazione di specifiche Reti associative;

f) offrono interventi, diversificati e integrati, per gestire, attenuare e contrastare la conflittualità genitoriale, in particolare delle coppie in fase di separazione.

Art. 5

(Contributi ai comuni per campagne d'informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione concede contributi ai comuni, singoli o associati, che promuovono, anche in collaborazione con gli Enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, campagne d'informazione e sensibilizzazione su temi e aspetti connessi alla genitorialità nelle sue diverse funzioni, attraverso l'organizzazione di convegni, studi e seminari finalizzati a sviluppare e diffondere modelli e percorsi di educazione alla genitorialità volti per sostenere la coppia o il genitore nel rapporto con i figli, in particolare, nella fase adolescenziale o nel caso di comportamenti problematici o di situazioni di disagio conseguenti anche dalla separazione della coppia.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare, definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 6

(Disposizione finanziaria)

1. Al fine di promuovere il diritto alla genitorialità, per l'esercizio 2024-2025-2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 12 'Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia', programma 01 'Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido' macroaggregato 104 trasferimenti correnti - voce di spesa denominata 'Interventi in favore della genitorialità' per Euro 50.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026.

2. Per gli esercizi successivi al 2026, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.